

INTERVENTO

Impegnati a evitare l'uso scorretto del contratto

di **Michele Tiraboschi***
e **Pierluigi Rauseri****

Per sostenere le imprese edili e combattere l'utilizzo fraudolento e distorto del part-time nel settore delle costruzioni, il **ministero del Lavoro** interviene a garanzia di una concorrenza leale e del rispetto integrale della contrattazione collettiva. Su un quesito posto dall'Ance l'interpello 8/2011 offre una lettura dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 61/2000 che consente alla contrattazione collettiva l'introduzione di limitazioni per l'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, con specifico riferimento al Ccnl Edilizia industria del 18 giugno 2008 che all'articolo 78 consente all'impresa edile di assumere operai a tempo parziale nel limite massimo del 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, riconoscendo comunque la possibilità di impiegare almeno un operaio part-time se non si eccede il limite del 30% degli operai occupati a tempo pieno.

Sulla scorta dell'Accordo del 19 aprile 2010, secondo cui i contratti a tempo parziale che eccedono le percentuali riportate impediscono il rilascio del Durc all'impresa edile che lo richiede, e richiamando le delibere della Cnce 433 e 436 del 2010 e 447 del 2011, il **ministero del Lavoro** ha disposto il rilascio del Durc irregolare alle imprese edili che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, occupino operai in regime di part-time in eccedenza rispetto alle percentuali massime consentite dal Ccnl.

L'Inps con la circolare

6/2010 (per i profili contributivi) e l'Inail con la circolare 51/2010 (per quelli assicurativi), in applicazione della circolare ministeriale 34/08, avevano già previsto il recupero previdenziale per la contribuzione virtuale da applicarsi al part-time in edilizia nel caso di violazione del limite contrattualmente stabilito, in considerazione della previsione normativa che obbliga i datori di lavoro esercenti attività edile, anche se in economia, ad assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale sulla retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali comunque non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (articolo 29, comma 1 del decreto legge 244/95, in legge 341/95).

Il **ministero del Lavoro** si spinge più in là. Con questa risposta a interpello riconosce che l'omissione contributiva e assicurativa verificatasi a seguito del mancato versamento previdenziale, con riguardo sia alla contribuzione virtuale che a quanto dovuto alle Casse edili (rientrando nella retribuzione imponibile anche gli accantonamenti e le contribuzioni ad esse dovuti), determina direttamente il mancato rilascio del Durc.

Il ministero sembra, così, affermare la natura "normativa" e non "obbligatoria" delle clausole "di contingentamento" che la legge affida alle parti sociali nella contrattazione collettiva.

*Consigliere del **ministero del Lavoro**
Maurizio Sacconi

**Direttore Dpl Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

